

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE

(Giustizia)

88° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 10 NOVEMBRE 1971

Presidenza del Presidente CASSIANI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione e approvazione:

« Norme penali sulla contraffazione o alterazione di opere d'arte » (960-B) (D'iniziativa dei senatori Pieraccini ed altri) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE Pag. 1286
FOLLIERI, relatore alla Commissione 1286

INTERROGAZIONI

Svolgimento:

PRESIDENTE 1285

La seduta ha inizio alle ore 10,30.

Sono presenti i senatori: Cassiani, Coppola, Dal Falco, Fenoaltea, Filetti, Finizzi, Follieri, Maris, Montini, Salari, Tomassini.

A norma dell'articolo 31, secondo comma, del Regolamento, i senatori Bardi, Lisi e Terracini sono sostituiti rispettivamente dai senatori Pieraccini, Torelli e Abbiati Greco Cassotti Dolores.

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Pellicani.

FOLLIERI, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Svolgimento di interrogazioni

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni.

La prima è dei senatori Li Vigni e Tomassini.

Ne do lettura:

LI VIGNI, TOMASSINI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere quali iniziative intenda assumere di fronte al pericolo, denunciato dalla stampa nei giorni scorsi, che la prescrizione possa vanificare il procedimento giudiziario a carico dei responsabili del crac SFI, e ciò anche perchè, investendo tali note vicende aspetti della vita politica, l'impunità, a seguito di ritardi procedurali che si sono accumulati in modo assai grave, a favore dei responsabili non potrebbe non colpire sfavorevolmente le vittime delle operazioni della SFI e la stessa pubblica opinione. (int. or. - 1039)

2^a COMMISSIONE

88° RESOCONTO STEN. (10 novembre 1971)

Ai sensi dell'articolo 148, quarto comma, constatata l'assenza dei presentatori, dichiaro decaduta questa interrogazione.

La seconda interrogazione è dei senatori Albarello e Caleffi.

Ne do lettura:

ALBARELLO, CALEFFI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se sono a conoscenza del processo intentato per direttissima, presso il Tribunale di Gorizia, nei confronti del sindaco di Ronchi dei Legionari e dei segretari delle locali sezioni del PCI, della DC, del PSI, del PSIUP e del PSDI, nonché dei presidenti delle Associazioni degli ex partigiani, ex deportati ed ex perseguitati politici antifascisti, denunciati da esponenti del MSI di Gorizia per aver sottoscritto un manifesto contro le violenze fasciste ed aver chiesto, in virtù della legge n. 645 del 20 giugno 1952, lo scioglimento di detto movimento e delle formazioni fasciste e paramilitari.

Gli interroganti chiedono, pertanto, se non si intenda interessare il Consiglio superiore della Magistratura affinché sia esaminato, nella sede opportuna, il comportamento dei giudici del Tribunale di Gorizia che, fino a prova contraria, appartiene al territorio della Repubblica italiana, nata dalla Resistenza. (int. or. - 2213)

Ai sensi dell'articolo 148, quarto comma, del Regolamento, constatata l'assenza dei presentatori, dichiaro decaduta questa interrogazione.

Lo svolgimento delle interrogazioni è esaurito.

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Norme penali sulla contraffazione o alterazione di opere d'arte** » (960-B), **d'iniziativa dei senatori Pieraccini ed altri** (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme penali sulla contraffa-

zione o alterazione di opere d'arte », d'iniziativa dei senatori Pieraccini, Romagnoli Carettoni Tullia, Caleffi, Codignola e Formica, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

FOLLIERI, *relatore alla Commissione.* Come i colleghi ricorderanno, nella precedente seduta io ho svolto sulla materia un'ampia relazione, a conclusione della quale, pur manifestando qualche perplessità in ordine ad alcune ripetizioni che si notavano nel testo modificato dalla Camera, ho proposto alla Commissione l'approvazione del testo medesimo. L'esame del disegno di legge è stato, poi, rinviato.

PRESIDENTE. Ricordo che lo stesso senatore Pieraccini, primo firmatario del disegno di legge, ha riconosciuto che le modifiche apportate dalla Camera hanno migliorato il testo.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame ed alla votazione delle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 1, aggiunto dalla Camera dei deputati:

Art. 1.

L'esercizio di attività di vendita al pubblico o di esposizione a fine di commercio di opere di pittura, di scultura, di grafica, di oggetti di antichità o di interesse storico od archeologico è soggetto, salvo quanto specificamente previsto dalla presente legge, alle disposizioni della legge 11 giugno 1971, n. 426.

Tutti coloro che intendono esercitare una delle attività indicate nel comma precedente devono essere iscritti in una speciale sezione del registro istituito con l'articolo 1 della legge 11 giugno 1971, n. 426.

L'iscrizione è obbligatoria anche per gli studi d'arte o istituzioni analoghe quando vi si pratica la vendita o l'esposizione a fine di vendita delle opere o degli oggetti indicati nel primo comma.

L'autorizzazione all'esercizio del tipo di attività, per la quale è stata ottenuta l'iscrizione nel registro degli esercenti il commer-

2^a COMMISSIONE

88° RESOCONTO STEN. (10 novembre 1971)

cio, è rilasciata dal sindaco competente a norma dell'articolo 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426; la suddetta autorizzazione non è subordinata ai vincoli derivanti dai piani di sviluppo e di adeguamento, previsti nel capo II della legge citata.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2, aggiunto dalla Camera dei deputati:

Art. 2.

Chiunque esercita una delle attività previste all'articolo 1 deve porre a disposizione dell'acquirente gli attestati di autenticità e di provenienza delle opere e degli oggetti ivi indicati, che comunque si trovino nell'esercizio o nell'esposizione.

All'atto della vendita il titolare dell'impresa o l'organizzatore dell'esposizione è tenuto a lasciare all'acquirente copia fotografica dell'opera o dell'oggetto con retroscritta dichiarazione di autenticità e indicazione della provenienza, recanti la sua firma.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3 (già articolo 1 del testo del Senato) nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 3.

Chiunque, al fine di trarne illecito profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica, od un oggetto di antichità o di interesse storico od archeologico è punito con la reclusione da tre mesi fino a quattro anni e con la multa da lire centomila fino a lire tre milioni.

Alla stessa pena soggiace chi, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, o detiene per farne commercio, o introduce a questo fine nel territorio dello Stato, o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura, grafica,

o di oggetti di antichità, o di oggetti di interesse storico od archeologico.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 4, aggiunto dalla Camera dei deputati:

Art. 4.

Alle stesse pene indicate nell'articolo precedente soggiace:

1) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti, indicati nei precedenti articoli, contraffatti, alterati o riprodotti;

2) chiunque mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri od etichette o con qualsiasi altro mezzo accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti, indicati nei precedenti articoli, contraffatti, alterati o riprodotti.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 5 (già articolo 2 del testo del Senato) nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 5.

Se i fatti indicati nei due articoli precedenti sono commessi nell'esercizio di un'attività commerciale le pene sono aumentate. Alla sentenza di condanna consegue inoltre la sospensione dell'autorizzazione amministrativa all'esercizio, per una durata massima di sei mesi. L'iscrizione di cui all'articolo 1 è revocata se il condannato è incorso nella recidiva aggravata prevista dai numeri 1 e 2 del secondo comma dell'articolo 99 del codice penale.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 6, aggiunto dalla Camera dei deputati:

2ª COMMISSIONE

88° RESOCONTO STEN. (10 novembre 1971)

Art. 6.

La sentenza di condanna per i reati previsti agli articoli precedenti è pubblicata su tre quotidiani con diffusione nazionale designati dal giudice ed editi in tre diverse località. Il giudice nel dispositivo della sentenza stabilisce se questa deve essere pubblicata per intero o per estratto. La pubblicazione è eseguita di ufficio a spese del condannato.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*E approvato*).

Do lettura dell'articolo 7, aggiunto dalla Camera dei deputati:

Art. 7.

È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nei precedenti articoli, salvo che si tratti di cose appartenenti a persona estranea al reato.

Delle cose confiscate a' sensi del comma precedente è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*E approvato*).

Do lettura dell'articolo 8 (già articolo 3 del testo del Senato) nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 8.

Le disposizioni penali previste ai precedenti articoli non si applicano a chi riproduce, detiene, pone in vendita o altrimenti diffonde copie di opere di pittura, di scultura o di grafica, ovvero copie od imitazioni di oggetti di antichità o di interesse storico od archeologico, dichiarati espressamente non autentici, all'atto dell'esposizione o della vendita, mediante annotazione scritta sull'opera o sull'oggetto o, quando ciò non è possibile per la natura o le dimensioni della

copia o dell'imitazione, mediante dichiarazione rilasciata all'atto dell'esposizione o della vendita. Non si applicano del pari ai restauri artistici che non abbiano ricostruito in modo determinante l'opera originale.

Nelle vendite alle aste dei corpi di reato, è fatto obbligo all'ufficio procedente di provvedere alle forme di pubblicità, alle annotazioni e alle dichiarazioni indicate nel primo comma e relative alla non autenticità delle opere ed oggetti confiscati.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*E approvato*).

Do lettura dell'articolo 9, aggiunto dalla Camera dei deputati:

Art. 9.

Nei procedimenti penali per i reati di cui ai precedenti articoli, fino a quando non sia istituito l'albo dei consulenti tecnici in ma-

teria di opere d'arte, il giudice deve avvalersi di periti indicati dal Ministro della pubblica istruzione, il quale è tenuto a sentire, in relazione alla natura dell'opera o dell'oggetto di cui si assume la non autenticità, la designazione della competente sezione del Consiglio superiore delle belle arti.

Nei casi di opere d'arte moderna e contemporanea il giudice è tenuto altresì ad assumere come testimone l'autore a cui l'opera d'arte sia attribuita o di cui l'opera stessa rechi la firma.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*E approvato*).

Metto ora ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*E approvato*).

La seduta termina alle ore 10,50.